



DELIBERAZIONE N. 49

Trasmessa alla Prefettura il 10/9/65.  
col Protocollo N. 2348

# COMUNE DI BORNO

PROVINCIA DI BRESCIA

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza stra ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento e tariffe per la concessione di acqua potabile ai privati.

L'anno millenovecento ~~quarantacinque~~ sessantacinque addi Quattro  
del mese di Settembre alle ore 22 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti	
		Giustif.	Ingius.
1) Rivadossi Cav. Paolo	Sindaco	si	
2) Rivadossi Ing. Valerio	Assessore Anziano	si	
3) Gheza Salvalore	" effettivo	si	
4) Dabeni Gaetano Pietro	" supplente	si	
5) Baisotti Francesco	" "	si	
6) Baisotti Bonomo	Consigliere Anziano	si	
7) Bertelli Luigi	Consigliere deceduto		il 18/8/65.
8) Ducci Andrea Aldo	"	si	
9) Avanzini Flaminio	"	si	
10) Magnolini Martino	"	si	
11) Sarna Fiorino	"	si	
12) Bertelli Pietro	"	si	
13) Arici Matteo	"	si	
14) Rivadossi Fausto	"	si	
15) Fiora Luigi Cesare	"	si	

**PUBBLICAZIONE**

Publicato all'albo Comunale  
dal 1 8/9/65  
al 1' 8/9/65.  
per ~~10~~ <sup>uno</sup> giorni ~~W~~

---

**INVIATO AL PREFETTO**

il 10/9/65.  
con N. 2348 di Prot.

---

**ESECUTIVITÀ**

Assiste il Segretario Comunale Sig. Marsigalia Francesco

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rivadossi Paolo

Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato essere necessario adottare per questo Comune un nuovo Regolamento per il servizio dell'acquedotto con allegate tabelle delle tariffe, in base ed in armonia alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ;

Richiamata la deliberazione commissariale n°194 del 12/10/1959, approvata dalla G.P.A. in seduta 22/1/1960 n°82932 div.S/S., con la quale veniva approvato il vecchio Regolamento per il servizio in argomento;

Ritenuto opportuno di far esaminare la rete idrica da parte di tecnici specializzati ;

Con voti favorevoli 13 su 13 votanti ;

D e l i b e r a

- di approvare l'unito Regolamento per il servizio dell'acquedotto con annesse tabelle delle tariffe, composto da n.25 articoli, rimettendolo, quindi, alla Prefettura per l'approvazione prescritta.=
- di far esaminare la rete idrica da parte di tecnici specializzati.==

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio, per la prescritta pubblicazione  
giorno 8/9/65 e viene trasmessa in data 10/9/65, al Prefetto della Provincia  
Brescia ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530.  
Addi 10/9/65.=



IL SEGRETARIO COMUNALE

N. .... del Registro Atti pubblicati.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale venne pubblicata all'albo Pretorio di  
questo Comune per quindici giorni consecutivi, e cioè dal ..... al .....  
con  
senza opposizioni o reclami.

Addi .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to .....

### OPPURE

Copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune nel giorno di mercato  
il giorno 8/9/65 per gg. 1 ~~con~~ senza opposizioni o reclami.

Addi 9/9/65.=



IL SEGRETARIO COMUNALE

Si dichiara che nei venti giorni successivi alla data del ricevimento della presente deliberazione da  
parte della Prefettura non venne pronunciato l'annullamento della deliberazione stessa, che diviene quindi  
eseguita a tutti gli effetti.

Addi .....

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to .....

F.to .....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Borno, li 9/9/65.=

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



PREFETTURA DI BRESCIA

N. 4819h Div. II Addi 4 DIC 1965

Visto ed approvato dalla G.P.A.  
in seduta 10 DIC. 1965

IL PREFETTO

# COMUNE DI BORNO

(Provincia di BRESCIA)

## APPROVAZIONE REGOLAMENTO E TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI ACQUA POTABILE AI PRIVATI.

-----°°°°-----

### GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1 -Il servizio di erogazione dell'acqua potabile viene gestito in economia. Le relative entrate e spese verranno allocate nelle sedi competenti del bilancio comunale. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dello acquedotto sono previste dal presente Regolamento.

### DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 2 -Il Comune fornisce in distribuzione l'acqua potabile con concessione di erogazione derivata dal civico acquedotto, secondo le condizioni e modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3 -La concessione viene data in via principale per uso potabile ed estinzioni incendi. Tuttavia sono ammesse, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, concessioni per uso industriale od altro. Nel caso, però di deficienza di acqua potranno essere sospese le erogazioni che vengono impiegate per uso diverso dal potabile ed estinzione incendi, facendosi in tal caso pure luogo alla sospensione del pagamento del prezzo dell'acqua. E' poi facoltà del Comune, in casi speciali come attacchi provvisori per necessità contingenti, di stabilire prezzi e condizioni particolari.

Art. 4 - Ogni appartamento, fornito di acqua potabile, anche se non abitato, sarà soggetto al pagamento di una utenza. Per appartamento s'intende un'unità immobiliare di due o più vani utili con servizi, costituente un tutto omogeneo e funzionale per la vita di una famiglia. Comunque, agli effetti del pagamento delle utenze di acqua, sono considerati come singoli appartamenti :

- a) numero 5 vani di una casa o di un albergo, esclusi i servizi igienici, per cui il proprietario o l'affittuale dell'immobile sarà soggetto a pagare un'utenza ogni 5 vani o frazione di 5 superiore a 2. Se, ad esempio, una casa o albergo o locanda possiede 13 vani utili dovrà pagare 3 (tre) utenze di acqua;
- b) I negozi di qualsiasi specie e genere, forniti di acqua potabile.

#### CONCESSIONI

Art. 5 - Le domande di concessione dovranno essere redatte in carta bollata dal bollo competente ed in esse dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la Via, il numero civico ed il nome del proprietario dell'immobile. Ove il richiedente non sia proprietario dovrà essere aggiunta una dichiarazione di approvazione della richiesta e di garanzia solidale degli impegni che l'affittuale assume verso l'Amministrazione comunale, firmata dal proprietario. L'Amministrazione comunale ha facoltà di rifiutare la concessione, qualora esistano motivi di indole tecnica o di pubblico interesse.

Art. 6 - All'atto della firma di nuove polizze per nuove utenze il richiedente dovrà versare l'importo, quale quota di allacciamento, di Lire 18.000-.

L'allacciamento consiste nella posa e fornitura di un massimo di ml.5 di tubazione di diametro normale, escluso scavo e reinterro, del sottoshiusino tipo normale, del chiusino in ghisa e del rubinetto a doppia saracinesca. Nella quota di cui sopra sono comprese le spese, le tasse ed i diritti contrattuali.

Art.7 L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, la acqua ad esso concessa; può solo, il proprietario, distribuirla agli inquilini.

Art.8 -Il trapasso di proprietà deve essere denunciato all'Amministrazione comunale entro 30 giorni, se si tratta di atti tra vivi, entro 100 giorni per successioni. In ogni caso i due proprietari sono vincolati solidalmente fino alla nuova sistemazione dell'utenza.

Art. 9-Ogni concessione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento, senza preavviso nè indennità; è pure in facoltà del Comune di diminuire la pressione dell'acqua nelle ore notturne e interrompere l'erogazione per guasti o quando ritenga opportuno e necessario per la distribuzione. La concessione di utenza privata ha la durata di un triennio e, in mancanza di disdetta da effettuarsi 3 mesi prima della scadenza, si rinnoverà tacitamente per il periodo triennale successivo.

Art.10-Se per servire l'utente si dovessero installare tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà avere il nulla-osta del proprietario del terreno per servitù di acque\* dotto.

Art.11-Agli Asili, Scuole, Chiese, Cimiteri, Ospedali, Ambulatori comunali, Ricoveri, Associazione Pro=Loco, per Campo sportivo, Campo da Tennis, agli Oratori, data la finalità e le funzioni

sociali degli stessi, la concessione e l'uso dell'acqua viene fatta gratuitamente.

#### PRESA D'ACQUA, CONSUMI, PAGAMENTI E TARIFFE

Art. 12 - Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri, e, qualora una proprietà venisse ad essere frazionata, dovrà pure separarsi la suddetta distribuzione, con prese separate dalla tubazione comunale centrale.

Art. 13 - Le opere di presa e le tubature relative, dalla rete di distribuzione fino al chiusino in ghisa compreso, saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà comunale. Per gli allacciamenti fino a ml. 5 di tubazione l'utente dovrà versare, come specificato all'art. 6, la quota di allacciamento di £. 18.000-. Potranno essere fatte anche concessioni oltre i ml. 5 di tubazioni e nelle strade sprovviste di condutture, purchè i richiedenti, oltre al pagamento della normale quota di £. 18.000-, contribuiscano a sostenere le spese della regolare condotta occorrente, pagando, una volta tanto ed a fondo perduto, la quota che verrà fissata dall'Amministrazione comunale. Tale contributo può essere anche del 100% (cento per cento).

Art. 14 - Per ogni concessione l'utente ha diritto di consumare, nel corso dell'anno, la quantità d'acqua che gli sarà necessaria, pagando il canone annuale di £. 2.400- per ogni utenza. L'utente è però tenuto a non fare spreco dell'acqua, per cui i rubinetti lasciati aperti senza necessità ed altre infrazioni, che comportino spreco di acqua, saranno punite con ammende da £. 1.000- a £. 10.000- e, in caso di recidiva, l'Amministrazione comunale potrà far luogo alla revoca della concessione.

Art. 15-Il canone annuale dovrà essere pagato all'Esattore comunale in ~~rate~~ rate bimestrali, alla scadenza delle altre imposte e tasse e l'utente moroso sarà tenuto a pagare, oltre la somma dovuta, un'indennità di mora del 6%. Trascorso un semestre di morosità verrà sospesa la fornitura d'acqua, senza pregiudizio del diritto di riscuotere i canoni già maturati e che si matureranno sino alla scadenza della concessione.

Art. 16-Per le interruzioni temporanee di erogazione di acqua, dovute a causa di forza maggiore, nessun indennizzo spetta agli utenti. In caso di sospensione generale dell'erogazione, per oltre 30 giorni consecutivi, l'utente non corrisponderà il canone di abbonamento per l'intero mese.

#### BOCCHE D'INCENDIO

Art. 17-Per le esigenze dei servizi antincendi sono collocate lungo la conduttura comunale delle apposite bocche da presa, che possono essere usate esclusivamente dai vigili del fuoco o dall'incaricato comunale, qualora il Comune disponga di attrezzi antincendio. Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'azione e l'efficacia delle bocche d'incendio.

Art. 18-In caso d'uso delle bocche d'incendio la misurazione dell'acqua prelevata viene fatta a calcolo dall'incaricato comunale e sarà fatta pagare solo nel caso d'incendio doloso.

Art. 19-In caso d'incendio e per tutta la durata dello stesso i concessionari dovranno chiudere tutte le spine e non potranno attingere acqua sotto pena di ammenda da £.1.000- a £. 10.000-.

#### DIVIETI E SANZIONI

Art. 20-E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo al servizio dello

acquedotto di accedere nei locali del serbatoio, manomettere o danneggiare saracinesche e qualunque parte dell'impianto e di usare o tenere in deposito chiavi di manovra. E' pure vietato servirsi delle fontanelle pubbliche oltre il tempo necessario per riempire recipienti di trasporto a mano, lavare indumenti ed oggetti sporchi o far abbeverare bestiame presso le fontanelle non adibite a tale uso, applicare i rubinetti di tali fontanelle, congegni atti ad alterare il funzionamento, oppure tubi di gomma per la condotta dell'acqua a distanza per qualsiasi motivo. Il contravventore è punito con ammenda da £. 1000 a £.10.000-, oltre alla rifusione dei danni. Per le contravvenzioni commesse dai minorenni rispondono gli esercenti la patria potestà. Le stesse penalità si applicano per ogni altra infrazione alle norme del presente regolamento, salva l'azione penale nei casi di falsità e frode.

Le contravvenzioni vengono accertate e verbalizzate dallo agente incaricato della sorveglianza.

Art. 21-In caso di irregolarità riscontrata per la seconda volta si farà ~~xxxxxx~~ luogo alla revoca della concessione, ad opera discrezionale dell'Amministrazione comunale, contro la quale non saranno ammessi ricorsi nè gravami di sorta.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22-La firma della polizza da parte del concessionario implica la conoscenza e l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme e condizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 23-E' in facoltà dell'Amministrazione comunale di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche e aggiunte consigliate dal pubblico interesse.

Art.24-Nessun compenso è dovuto dai privati agli incaricati per il servizio dell'acquedotto.

Art.25-Qualunque reclamo sul servizio dell'acquedotto, per essere preso in esame, deve essere presentato per iscritto in Comune.

-----

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale come risulta dal verbale di deliberazione N° 49 in data 4/9/1965.

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Marripalig*

-----  
Pubblicato all'albo pretorio addì 8 settembre 1965 giorno di mercato, senza opposizioni.



IL SEGRETARIO COMUNALE

*Marripalig*

-----  
N° \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_ . =

IL PREFETTO

-----  
Pubblicato all'Albo comunale per il periodo di 15 giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ . =

IL SEGRETARIO COMUNALE